



Comune di Eboli

IL SINDACO

Comune di Eboli
Protocollo: 9685 del 27/02/2020
Titolario: 02 - Fascicolo:

ORDINANZA N.65 del 27/02/2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune di Eboli

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla G.U. del 23 febbraio 2020, n. 45, che all'art.1 dispone che "1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica" e al comma 2 individua le misure che, tra le altre, possono essere adottate;

RILEVATO che all'art.3 del menzionato decreto-legge (Attuazione delle misure di contenimento) stabilisce che "1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale. 2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e in particolare l'art. 32 che dispone che "Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni" nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale".

C/so Matteo Ripa n. 49
84025 Eboli - SA
Tel. 0828/328211
scocoza.staff@comune.eboli.sa.it

pec comune@pec.comune.eboli.sa.it



Comune di Eboli

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza n. 57 del 24 febbraio 2020 del Sindaco del Comune di Eboli con la quale a scopo precauzionale è stata disposta la chiusura degli istituti scolastici al fine di consentire una sanificazione approfondita e straordinaria dei locali;

VISTA l'ordinanza n.4 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Regione Campania con cui sono state adottate ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 2019.

CONSIDERATO che sono state avviate azioni di sanificazione ambientale volte a preservare nella misura maggiore possibile le sedi di maggiore frequenza da parte di giovani del nostro territorio

RITENUTO che la situazione imponga l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legge. 23 febbraio 2020, n. 6, e dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833;

ORDINA

in ottemperanza a quanto disposto con l'ordinanza n.4 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Regione Campania, di confermare la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio fino a sabato 29 febbraio 2020;

di continuare a dare attuazione alle misure disposte con le precedenti ordinanze del Presidente della Regione Campania nonché a tutte le disposizioni e direttive adottate dalle competenti Autorità Statali al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19.

La presente ordinanza viene trasmessa a tutti gli organi di polizia presenti sul territorio comunale, ai dirigenti scolastici e al USP Salerno, alla Prefettura di Salerno

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Eboli.

Il Sindaco
Massimo Cariello

